



**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO  
AREA COMMERCIO  
S. AREE PUBBLICHE**

**PROPOSTA N. 16390**

**Torino, 01/06/2021**

**PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE FESTE DI VIA N. 366. APPROVAZIONE.**

L'Assessore Sacco propone

Con Deliberazione del Consiglio Comunale del 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), esecutiva dal 10 febbraio 2014, e successiva Deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 03729/002), esecutiva dal 15 ottobre 2018, è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento delle Feste di Via n. 366.

Le Feste di Via sono manifestazioni di natura commerciale organizzate sul suolo pubblico e rivestono un interesse di carattere circoscrizionale, tanto da favorire la valorizzazione del tessuto economico e commerciale locale delle diverse aree del territorio della Città di Torino, con particolare riferimento al commercio in sede fissa. Sono organizzate dalle associazioni di via e vedono la partecipazione di operatori professionali titolari di autorizzazioni al commercio in sede fissa e di operatori del commercio su area pubblica, ma coinvolgono anche operatori commerciali non professionali, artigiani, produttori agricoli e operatori del proprio ingegno.

Le Feste di Via affiancano alla promozione commerciale anche una finalità aggregativa della popolazione residente nel quartiere e mirano, più in generale, alla valorizzazione del territorio locale dal punto di vista sociale, turistico, culturale, sportivo, ambientale e di solidarietà (articolo 3).

I rapporti tra la Città di Torino e le associazioni di via sono regolamentati dalle linee programmatiche fissate con Deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01233/016), che ha individuato nelle associazioni di via la forma di rappresentanza di un'area territoriale ben definita e riferita ai suoi problemi specifici, da tenere distinta dalle associazioni di categoria quali responsabili della rappresentanza generale degli interessi del settore commerciale.

Per meglio disciplinare i rapporti tra la Città e le associazioni di via, la citata Deliberazione del Consiglio Comunale 01233/2003 ha previsto l'istituzione di un Albo delle associazioni di via, tenuto dalle Circoscrizioni, e ha individuato i requisiti richiesti agli statuti delle associazioni.

Di seguito si riportano sinteticamente gli elementi dell'attuale Regolamento n. 366, che sono oggetto delle modifiche proposte con il presente provvedimento, in modo tale da inquadrare la

situazione attuale e illustrare i motivi che sono alla base delle principali proposte di cambiamento. Secondo la regolamentazione attualmente vigente, le Feste di Via si svolgono in giornate festive e trovano espressione nel rapporto diretto instaurato tra le attività commerciali e il territorio in cui queste operano (articolo 1).

Il Regolamento stabilisce altresì alcune regole per la programmazione delle Feste di Via (articolo 5):

- ciascuna associazione di via può organizzare una festa di via all'anno;
- ogni Circostrizione può formulare richiesta alla Città per svolgere un'ulteriore festa di via per un massimo di tre deroghe all'anno e comunque non oltre il limite di 12 feste di via all'anno per ciascuna Circostrizione;
- le Circostrizioni comunicano alla Città la programmazione delle Feste di Via del proprio territorio entro il 10 dicembre per il primo semestre dell'anno successivo ed entro il 10 giugno per le Feste di Via del secondo semestre dell'anno;
- la Giunta Comunale prende atto della programmazione delle Circostrizioni con apposita deliberazione.

Con riferimento all'organizzazione delle Feste di Via, l'articolo 6 richiede che l'associazione promotrice presenti una proposta progettuale tale da dimostrare le ricadute della manifestazione sul territorio e sul commercio in sede fissa, includendo un programma di attività sociali, culturali e di intrattenimento.

Il Regolamento n. 366 è stato approvato nel 2014 e successivamente modificato nel 2018 per introdurre l'articolo 5-bis rubricato "*Disposizioni conseguenti alla prima applicazione del regolamento del decentramento*".

La trasformazione che ha interessato in questi anni il commercio, specie quello di vicinato, induce a riflettere su come le Feste di Via possano essere adattate ad un contesto modificato e possano meglio contribuire alla valorizzazione dell'impianto economico locale. Nello specifico, le Feste di Via hanno - nel tempo - consolidato la promozione del tessuto commerciale e urbano della Città attraverso iniziative organizzate sul territorio circostrizionale e finalizzate a rafforzare il rapporto diretto tra le attività economiche e la popolazione residente nei diversi quartieri. Di più, queste manifestazioni hanno riscontrato l'interesse della cittadinanza e l'aumento della richiesta di organizzazione di questo tipo di iniziativa, specie nelle aree della Città più popolose e meno servite dal punto di vista del commercio.

Per queste ragioni, alla luce dell'esperienza maturata, e in seguito al confronto con le principali organizzazioni che raggruppano le associazioni di via, oltretutto in esito ad un primo confronto avuto con la Terza Commissione consiliare permanente "Lavoro, Commercio e Artigianato, Formazione Professionale", si ritiene che debbano essere affrontati alcuni aspetti per rendere le Feste di Via uno strumento più flessibile e adattabile alle esigenze dei territori.

A questo proposito, giova ricordare che le Feste di Via hanno beneficiato, nel corso del secondo semestre del 2020, e del primo semestre 2021, di un regime transitorio tale da derogare alle norme del Regolamento n. 366, a causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19 (si vedano le Deliberazioni del Consiglio Comunale mecc. 2020 01231/016 del 13 luglio 2020 e Deliberazione n. 55/2021 del 1° febbraio 2021). In particolare, ciascuna Circostrizione ha provveduto autonomamente alla calendarizzazione delle Feste di Via con il vincolo di non prevedere lo svolgimento di due Feste di Via nella stessa giornata nel territorio di ciascuna Circostrizione, mentre le Circostrizioni, che per effetto della norma transitoria del Regolamento del Decentramento hanno riportato un'estensione territoriale, hanno potuto autorizzare due Feste di Via per ogni domenica, una per territorio di ciascuna ex Circostrizione. Inoltre, ciascuna Circostrizione ha potuto autorizzare lo svolgimento di ulteriori quattro Feste di Via, da organizzarsi nell'orario dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi nel periodo compreso tra luglio e ottobre 2020 e tra marzo e giugno 2021.

Il regime transitorio è stato prorogato anche per il secondo semestre 2021 con Deliberazione del

Pertanto, nell'ottica di rendere le procedure più snelle e di togliere i limiti esistenti alla programmazione, da un lato con le modifiche proposte in questo provvedimento si intende valorizzare l'esperienza maturata negli anni e che ha trovato spazio già durante il periodo di applicazione del regime transitorio, vale a dire le cosiddette "Notti bianche", che sono Feste di Via organizzate in orario serale dei giorni non festivi; dall'altro, si propone di incrementare da una a due all'anno le Feste di Via organizzate da ogni associazione di via, eliminando contestualmente il meccanismo delle deroghe.

Le modifiche proposte sono di seguito illustrate e sono riportate all'Allegato 1 al presente provvedimento:

- all'articolo 1, comma 2 si introduce la possibilità di svolgere Feste di Via in orario serale dei giorni non festivi (cosiddette "Notti bianche"), aggiungendo specificamente "*o in orario dalle 20 alle 24 in giorni non festivi*";
- all'articolo 5, comma 1 si provvede a modificare i limiti alla programmazione delle Feste di Via. In particolare, si propone che le associazioni di via possano organizzare due Feste di Via all'anno, in luogo della previsione attuale di una Festa di Via all'anno. Inoltre, si propone di eliminare la previsione attuale relativa alle deroghe (nel numero massimo di tre all'anno) che ciascuna Circoscrizione può chiedere alla Città per lo svolgimento di un'ulteriore Festa di Via entro il limite delle 12 Feste di Via all'anno per Circoscrizione. Pertanto, il comma 1 dell'articolo 5 sarebbe formulato come segue: "*Ciascuna Circoscrizione provvede alla programmazione delle Feste di Via da attuarsi nelle giornate festive, nonché ulteriori Feste di Via, nel massimo di otto, da effettuarsi nell'orario dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi (l'orario non include le operazioni di allestimento), nel periodo compreso tra gennaio e novembre di ogni anno, con il vincolo di non prevedere lo svolgimento di due feste di Via nella medesima giornata nel territorio di ciascuna Circoscrizione, fermo restando che ogni associazione di cui all'articolo 2 può effettuare due feste di via all'anno, salvo quanto previsto all'articolo 9*";
- all'articolo 5, comma 2 si propone che la comunicazione a cura delle Circoscrizioni circa la programmazione delle rispettive Feste di Via sia indirizzata al competente Assessorato anziché, come avviene attualmente, alla Direzione Commercio. Inoltre, nello stesso comma si propone di anticipare la scadenza entro la quale le Circoscrizioni devono comunicare la programmazione delle Feste di Via al 10 novembre di ogni anno per il primo semestre dell'anno successivo e al 10 maggio di ogni anno per il secondo semestre dell'anno, anziché rispettivamente al 10 dicembre e al 10 giugno. In questo modo, si ritiene di consentire un migliore incrocio tra le esigenze delle associazioni di via e quelle istituzionali delle Circoscrizioni e della Città;
- all'articolo 5, comma 6 si introduce la comunicazione a cura delle Circoscrizioni relativa alla variazione della data di svolgimento delle Feste di Via, già programmate ma oggetto di rinvio. La comunicazione della variazione deve essere indirizzata all'Assessorato competente;
- abrogazione dell'articolo 5 bis, che attualmente consente alle Circoscrizioni che dalla riforma del decentramento hanno avuto un'estensione territoriale di formulare richiesta di un'ulteriore Festa di Via per un massimo di sei deroghe all'anno e comunque non oltre il limite di 18 Feste di Via all'anno per Circoscrizione. Dal momento che si propone di eliminare il meccanismo delle deroghe, oltreché i limiti numerici alle Feste di Via organizzabili, viene meno anche la previsione contenuta nell'articolo 5 bis;
- abrogazione dell'articolo 6, comma 3, lettera b), determinando così che l'attuale lettera c) diventi lettera b). L'abrogazione dell'attuale lettera b) si rende necessaria per garantire uno sgravio degli oneri a carico delle associazioni di via, non essendo la formulazione attuale "*documentazione economica e in servizi delle effettive ricadute sul territorio della manifestazione in termini ad esempio di: arredo urbano del territorio, servizi per i residenti, attività aggregative e culturali per i cittadini*" garanzia da sé che le Circoscrizioni applichino questa disposizione

omogeneamente;

- all'articolo 7, comma 2 si elimina il riferimento al Regolamento COSAP e si introduce il riferimento al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito al sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Regolamento comunale n. 395, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 febbraio 2021 - Deliberazione n. 97/2021 - mecc. 2020 02630/013, esecutiva dal 2 marzo 2021);
- all'articolo 10, comma 4 si propone di sostituire “*allo sportello della Direzione Commercio e Attività Produttive*” con un più generico “*al competente sportello comunale del Commercio*” per ovviare agli eventuali cambi di denominazione delle strutture comunali. Inoltre, al fine di allineare il Regolamento n. 366 alle “Linee Guida per la presentazione della documentazione necessaria per lo svolgimento di Feste di Via o di Mercati Periodici Tematici” e, più in generale, alla normativa sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, si propone di eliminare “*entro 10 dieci giorni*” antecedenti la data della manifestazione per l’invio della modulistica da parte delle associazioni di via agli Uffici comunali e alle Circoscrizioni. Si propone invece di inserire “*e comunque prima dell’inizio dell’attività oggetto di comunicazione o segnalazione*”;
- all'articolo 11, comma 1 si propone di eliminare “*dettagliata*” dal riferimento alla rendicontazione, che le associazioni di via devono presentare alle Circoscrizioni, relativamente alle entrate realizzate e alle spese effettuate, oltreché a copia dei giustificativi;
- all'articolo 14, comma 2 si propone di abolire la previsione circa la possibilità che le Circoscrizioni subordinino l’approvazione delle Feste di Via al versamento di una cauzione. Così facendo, si agevolano le associazioni di via, eliminando un onere aggiuntivo;
- all'articolo 15 si propone l’abrogazione del comma 1, attualmente riferito alle forme di incentivazione con le quali le Circoscrizioni possono concedere l’organizzazione di Feste di Via ulteriori rispetto al limite massimo consentito a favore delle associazioni che si sono distinte per la particolare qualità della manifestazione con particolare riferimento agli allestimenti, alla presenza di offerta culturale, all’assunzione di iniziative di solidarietà e di promozione del territorio. Venendo meno i limiti alla programmazione delle Circoscrizioni, viene meno la motivazione di mantenere il comma 1. Inoltre, si rende necessario abrogare anche il successivo comma 2, che si riferisce invece all’approvazione da parte della Giunta comunale delle richieste di Feste ulteriori da parte delle Circoscrizioni. Infine, eliminando i due commi riferiti agli incentivi, deve anche cambiare la denominazione dell'articolo 15 da “*Incentivi e sanzioni*” a “*Sanzioni*”, così come deve essere aggiornata conseguentemente la numerazione dei commi 3 e 4, che diventano rispettivamente 1 e 2.

Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 478 del 7 giugno 2021 il regime transitorio relativo all’organizzazione delle Feste di Via è stato prorogato anche per il secondo semestre del 2021, si ritiene di fissare la decorrenza di applicazione delle proposte di modifica regolamentare al 1° gennaio 2022.

Infine, ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento del Decentramento n. 374, il presente provvedimento verrà inviato alle Circoscrizioni per l’espressione del parere di competenza.

Tutto ciò premesso,

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare le modifiche al Regolamento delle Feste di Via n. 366, così come descritte in narrativa e così come riportate con il testo a fronte (testo attualmente vigente e testo come modificato) nell'allegato (**all. 1**), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di stabilire che le modifiche di cui all'Allegato 1 troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022, stante che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 478 del 7 giugno 2021 il regime transitorio relativo all'organizzazione delle Feste di Via è stato prorogato anche per il secondo semestre del 2021.
3. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Economico (VIE), come risulta da documento allegato (**all. 2**).
4. di inviare la presente deliberazione ai Consigli Circostrizionali per la relativa espressione del parere, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento del Decentramento n. 374.
5. di dichiarare, attesa l'urgenza dettata dal rispetto dei tempi dei successivi atti di competenza delle Circostrizioni e del Consiglio Comunale, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE

Firmato digitalmente da Alberto Sacco

LA DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Valeria Marziali

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE

Valeria Marziali

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA

Elena Brunetto

Ulteriori visti apposti:

LA DIRETTRICE

Si dichiara che sono parte integrante della presente proposta di deliberazione gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. ALL\_1\_Regolamento\_366\_Testo\_a\_frente\_vigente\_e\_modifiche.pdf
2. ALL\_2\_VIE\_Modifiche\_al\_regolamento\_Feste\_di\_Via\_n.\_366.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta

**ALLEGATO 1**  
**alla Proposta della Giunta al Consiglio comunale**

<b>REGOLAMENTO DELLE FESTE DI VIA</b>	<b>REGOLAMENTO DELLE FESTE DI VIE</b>
<p style="text-align:center"><b>Versione attualmente vigente</b></p> <p><i>Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 (mecc. 2013 05843/016), I.E. esecutiva dal 10 febbraio 2014.</i></p> <p><i>Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 1 ottobre 2018 (mecc. 2018 03729/002), I.E. esecutiva dal 15 ottobre 2018.</i></p> <p style="text-align:center"><b>Articolo 1 - Oggetto e definizione</b></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina le manifestazioni su suolo pubblico, di interesse limitato al territorio circoscrizionale in cui si svolgono, denominate "feste di via".</p> <p>2. Per "festa di via" si intende l'attività di promozione commerciale, con particolare riferimento al commercio fisso, avente luogo in giornate festive che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali ed il territorio in cui abitualmente operano.</p> <p style="text-align:center"><b>Articolo 2 - Associazioni di via</b></p> <p>1. Per "associazione di via" si intende l'associazione iscritta in apposito Albo tenuto dalle Circoscrizioni. L'associazione di via che intende organizzare delle feste di via deve essere rappresentativa di un ambito territoriale, anche in vie limitrofe, nel quale siano presenti almeno sessanta attività economiche in sede fissa. L'associazione di via deve essere rappresentativa di almeno il 45% di tutte le attività commerciali in sede fissa o esercizi presenti sul territorio di riferimento.</p>	<p style="text-align:center"><b>Proposte di modifiche</b></p> <p>Le modifiche sono identificate in questo modo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le eliminazioni sono indicate con il <del>carattere grassetto barrato</del>;</li><li>• le aggiunte sono indicate con il <i>carattere grassetto corsivo</i>.</li></ul> <p style="text-align:center"><b>Articolo 1 - Oggetto e definizione</b></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina le manifestazioni su suolo pubblico, di interesse limitato al territorio circoscrizionale in cui si svolgono, denominate "feste di via".</p> <p>2. Per "festa di via" si intende l'attività di promozione commerciale, con particolare riferimento al commercio fisso, avente luogo in giornate festive <i>o in orario dalle 20 alle 24 in giorni non festivi</i>, che si qualifica esclusivamente in relazione al rapporto diretto che si crea tra le attività commerciali ed il territorio in cui abitualmente operano.</p> <p style="text-align:center"><b>Articolo 2 - Associazioni di via</b></p> <p>1. Per "associazione di via" si intende l'associazione iscritta in apposito Albo tenuto dalle Circoscrizioni. L'associazione di via che intende organizzare delle feste di via deve essere rappresentativa di un ambito territoriale, anche in vie limitrofe, nel quale siano presenti almeno sessanta attività economiche in sede fissa. L'associazione di via deve essere rappresentativa di almeno il 45% di tutte le attività commerciali in sede fissa o esercizi presenti sul territorio di riferimento.</p>

<p>2. Il Consiglio Comunale regola i rapporti tra le associazioni di via e la Città indicando i criteri di riconoscimento in capo alle Circoscrizioni.</p> <p>3. Le associazioni organizzano le feste di via con esclusivo riferimento al proprio ambito territoriale.</p>	<p>2. Il Consiglio Comunale regola i rapporti tra le associazioni di via e la Città indicando i criteri di riconoscimento in capo alle Circoscrizioni.</p> <p>3. Le associazioni organizzano le feste di via con esclusivo riferimento al proprio ambito territoriale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3 – Finalità</b></p> <p>1. Le feste di via hanno finalità di aggregazione della popolazione residente sul quartiere e perseguono prevalenti finalità di sviluppo economico abbinata a finalità di carattere sociale, turistico, culturale, sportivo, ambientale e di solidarietà.</p> <p>2. Le feste di via non possono essere costituite esclusivamente dalla presenza di attività di carattere commerciale e devono quindi prevedere la contestuale offerta di momenti di svago, animazione e di intrattenimento culturale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3 – Finalità</b></p> <p>1. Le feste di via hanno finalità di aggregazione della popolazione residente sul quartiere e perseguono prevalenti finalità di sviluppo economico abbinata a finalità di carattere sociale, turistico, culturale, sportivo, ambientale e di solidarietà.</p> <p>2. Le feste di via non possono essere costituite esclusivamente dalla presenza di attività di carattere commerciale e devono quindi prevedere la contestuale offerta di momenti di svago, animazione e di intrattenimento culturale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4 - Soggetti promotori</b></p> <p>1. I soggetti promotori delle feste di via sono le associazioni di via riconosciute dalle Circoscrizioni ai sensi delle disposizioni stabilite dal Consiglio Comunale ed inserite nell'apposito Albo tenuto dalla Circoscrizione. Tali associazioni, per supportare l'organizzazione della manifestazione, possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di categoria aderenti a confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi presenti nel CNEL.</p> <p>2. Le associazioni di cui al comma 1 realizzano le feste di via sul proprio ambito territoriale di riferimento come risultante dallo Statuto e costituiscono l'unico referente che ha titolo di relazionarsi riguardo ad aspetti inerenti l'organizzazione con i singoli operatori che partecipano alla manifestazione, con la</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4 - Soggetti promotori</b></p> <p>1. I soggetti promotori delle feste di via sono le associazioni di via riconosciute dalle Circoscrizioni ai sensi delle disposizioni stabilite dal Consiglio Comunale ed inserite nell'apposito Albo tenuto dalla Circoscrizione. Tali associazioni, per supportare l'organizzazione della manifestazione, possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di categoria aderenti a confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi presenti nel CNEL.</p> <p>2. Le associazioni di cui al comma 1 realizzano le feste di via sul proprio ambito territoriale di riferimento come risultante dallo Statuto e costituiscono l'unico referente che ha titolo di relazionarsi riguardo ad aspetti inerenti l'organizzazione con i singoli operatori che partecipano alla manifestazione, con la</p>

<p>Circoscrizione e con l'Amministrazione comunale.</p> <p>3. Al fine di garantire il buon funzionamento della festa di via può essere affidata a soggetti terzi esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati.</p> <p>4. Le autorizzazioni, concessioni o i titoli comunque denominati e necessari al regolare svolgimento della festa di via devono essere richiesti agli uffici ed enti competenti dall'associazione promotrice ed a quest'ultima intestati.</p> <p>5. I rapporti economici tra l'associazione promotrice e gli operatori che operano nella festa di via non sono delegabili a terzi.</p>	<p>Circoscrizione e con l'Amministrazione comunale.</p> <p>3. Al fine di garantire il buon funzionamento della festa di via può essere affidata a soggetti terzi esclusivamente l'organizzazione di specifici servizi strumentali debitamente rendicontati.</p> <p>4. Le autorizzazioni, concessioni o i titoli comunque denominati e necessari al regolare svolgimento della festa di via devono essere richiesti agli uffici ed enti competenti dall'associazione promotrice ed a quest'ultima intestati.</p> <p>5. I rapporti economici tra l'associazione promotrice e gli operatori che operano nella festa di via non sono delegabili a terzi.</p>
<p><b>Articolo 5 - Territorio e programmazione</b></p> <p>1. Ogni associazione di cui all'articolo 2 può effettuare una festa di via all'anno, salvo quanto previsto all'articolo 9. Ogni Circoscrizione può formulare richiesta alla Città di svolgimento di un'ulteriore festa di via per un massimo di concessione di tre deroghe all'anno, nei casi di cui all'articolo 15, comma 1, e comunque non oltre il limite di 12 feste di via all'anno per Circoscrizione.</p>	<p><b>Articolo 5 - Territorio e programmazione</b></p> <p><del>1. Ogni associazione di cui all'articolo 2 può effettuare una festa di via all'anno, salvo quanto previsto all'articolo 9. Ogni Circoscrizione può formulare richiesta alla Città di svolgimento di un'ulteriore festa di via per un massimo di concessione di tre deroghe all'anno, nei casi di cui all'articolo 15, comma 1, e comunque non oltre il limite di 12 feste di via all'anno per Circoscrizione.</del></p> <p><i>1. Ciascuna Circoscrizione provvede alla programmazione delle Feste di Via da attuarsi nelle giornate festive, nonché ulteriori Feste di Via, nel massimo di otto, da effettuarsi nell'orario dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi, nel periodo compreso tra gennaio e novembre di ogni anno, con il vincolo di non prevedere lo svolgimento di due Feste di Via nella medesima giornata nel territorio di ciascuna Circoscrizione, fermo restando che ogni associazione di cui all'articolo 2 può effettuare due feste di via all'anno, salvo quanto previsto all'articolo 9. L'orario delle Feste di Via organizzate dalle 20 alle 24 dei giorni non festivi non include le operazioni di allestimento.</i></p>

<p>2. Le Circoscrizioni comunicano alla Direzione Commercio e Attività Produttive entro il 10 dicembre la programmazione delle feste di via riferita al primo semestre dell'anno successivo ed entro il 10 giugno la programmazione del secondo semestre dell'anno.</p> <p>3. Qualora la programmazione sia rispondente alle norme di cui al presente regolamento la Giunta Comunale ne prende atto con apposita deliberazione.</p> <p>4. Non sono consentite feste di via in occasione di festività civili o religiose oppure in concomitanza o nelle immediate vicinanze di grandi eventi culturali e sportivi, e durante il mese di dicembre.</p> <p>5. Non sono consentite feste di via sulla sede di un mercato.</p> <p>6. I rinvii delle date di svolgimento delle feste di via sono consentiti solamente per motivi eccezionali e sono assunti con atto della competente Circoscrizione.</p> <p><b>Articolo 5 bis - Disposizioni conseguenti alla prima applicazione del regolamento del decentramento</b></p> <p>1. Le Circoscrizioni che per effetto della norma transitoria del Regolamento del Decentramento hanno riportato una estensione territoriale possono formulare richiesta alla Città di svolgimento di un'ulteriore festa di via per un massimo di concessione di sei deroghe all'anno, nei casi di cui all'articolo 15, comma 1, e comunque non oltre il limite di 18 feste di via all'anno per Circoscrizione.</p>	<p>2. Le Circoscrizioni comunicano <b>alla Direzione Commercio e Attività Produttive al competente Assessorato</b> entro il 10 <del>dicembre</del> <b>novembre</b> la programmazione delle feste di via riferita al primo semestre dell'anno successivo ed entro il 10 <del>giugno</del> <b>maggio</b> la programmazione del secondo semestre dell'anno.</p> <p>3. Qualora la programmazione sia rispondente alle norme di cui al presente regolamento la Giunta Comunale ne prende atto con apposita deliberazione.</p> <p>4. Non sono consentite feste di via in occasione di festività civili o religiose oppure in concomitanza o nelle immediate vicinanze di grandi eventi culturali e sportivi, e durante il mese di dicembre.</p> <p>5. Non sono consentite feste di via sulla sede di un mercato.</p> <p>6. I rinvii delle date di svolgimento delle feste di via sono consentiti solamente per motivi eccezionali e sono assunti con atto della competente Circoscrizione, <b>comunicando la variazione all'Assessorato competente.</b></p> <p><b><del>Articolo 5 bis - Disposizioni conseguenti alla prima applicazione del regolamento del decentramento</del></b></p> <p><b><del>1. Le Circoscrizioni che per effetto della norma transitoria del Regolamento del Decentramento hanno riportato una estensione territoriale possono formulare richiesta alla Città di svolgimento di un'ulteriore festa di via per un massimo di concessione di sei deroghe all'anno, nei casi di cui all'articolo 15, comma 1, e comunque non oltre il limite di 18 feste di via all'anno per Circoscrizione.</del></b></p>
--	---

### **Articolo 6 - Progetto e qualità della manifestazione**

1. Il promotore che intenda organizzare una festa di via presenta alla Circoscrizione competente una proposta progettuale contenente gli indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa della manifestazione proposta ed il programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento previste ed un'eventuale connotazione tematica delle feste di via.

2. La Circoscrizione pronuncia un nulla osta sul progetto esaminandolo dal punto di vista della qualità dell'allestimento in rapporto al contesto ambientale ed architettonico del luogo dove si svolge la manifestazione ed in relazione alle finalità di cui all'articolo 3.

3. Ai fini della valutazione del progetto e della qualità della festa affinché la Circoscrizione possa definire al meglio la prosecuzione delle attività di feste di via da parte delle associazioni, verranno presi in considerazione i seguenti elementi:

a) adesione e relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione;

b) documentazione economica e in servizi delle effettive ricadute sul territorio della manifestazione in termini ad esempio di: arredo urbano del territorio, servizi per i residenti, attività aggregative e culturali per i cittadini;

c) documentazione e relazione sul coinvolgimento all'interno della manifestazione di cittadini e di associazioni locali.

### **Articolo 7 – Partecipazione**

1. Il promotore della festa di via deve garantire obbligatoriamente l'adesione e relativa apertura delle attività di almeno il 40% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione.

### **Articolo 6 - Progetto e qualità della manifestazione**

1. Il promotore che intenda organizzare una festa di via presenta alla Circoscrizione competente una proposta progettuale contenente gli indicatori economici e di effettiva ricaduta positiva sul territorio e sul commercio in sede fissa della manifestazione proposta ed il programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento previste ed un'eventuale connotazione tematica delle feste di via.

2. La Circoscrizione pronuncia un nulla osta sul progetto esaminandolo dal punto di vista della qualità dell'allestimento in rapporto al contesto ambientale ed architettonico del luogo dove si svolge la manifestazione ed in relazione alle finalità di cui all'articolo 3.

3. Ai fini della valutazione del progetto e della qualità della festa affinché la Circoscrizione possa definire al meglio la prosecuzione delle attività di feste di via da parte delle associazioni, verranno presi in considerazione i seguenti elementi:

a) adesione e relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione;

~~b) documentazione economica e in servizi delle effettive ricadute sul territorio della manifestazione in termini ad esempio di: arredo urbano del territorio, servizi per i residenti, attività aggregative e culturali per i cittadini;~~

b) documentazione e relazione sul coinvolgimento all'interno della manifestazione di cittadini e di associazioni locali.

### **Articolo 7 – Partecipazione**

1. Il promotore della festa di via deve garantire obbligatoriamente l'adesione e relativa apertura delle attività di almeno il 40% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata dalla manifestazione.

<p>2. I commercianti in sede fissa possono esporre su suolo pubblico la propria merce in analogia con quanto previsto dall'articolo 43 del regolamento C.O.S.A.P..</p> <p>3. L'esercente il commercio fisso che intenda esporre la propria merce su area pubblica diversa da quella di cui al comma precedente, ha diritto di prelazione all'assegnazione dello spazio pubblico rispetto alle altre tipologie di operatori ammessi.</p> <p>4. Nel caso in cui il soggetto promotore preveda la presenza di operatori commerciali su area pubblica il loro numero non potrà essere superiore a 80, salvo motivata e preventiva deroga da parte della Circoscrizione. La priorità per la partecipazione dovrà essere assegnata nel rispetto del seguente ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- titolari di posteggio fisso sul mercato più vicino all'area interessata dalla festa di via;</li> <li>- maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica;</li> <li>- maggiore anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica.</li> </ul> <p>5. Oltre agli esercenti il commercio possono partecipare per l'attività di vendita alla festa di via artigiani, produttori agricoli, operatori del proprio ingegno; quest'ultimi non concorrono al raggiungimento del numero di operatori su area pubblica previsti al comma 4.</p> <p>6. Alla festa di via possono partecipare anche fondazioni, associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro operativi sul territorio allo scopo di promuovere le proprie attività sociali.</p>	<p>2. I commercianti in sede fissa possono esporre su suolo pubblico la propria merce in analogia con quanto previsto <del>dall'articolo 43 del regolamento C.O.S.A.P.</del> <i>dal Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.</i></p> <p>3. L'esercente il commercio fisso che intenda esporre la propria merce su area pubblica diversa da quella di cui al comma precedente, ha diritto di prelazione all'assegnazione dello spazio pubblico rispetto alle altre tipologie di operatori ammessi.</p> <p>4. Nel caso in cui il soggetto promotore preveda la presenza di operatori commerciali su area pubblica il loro numero non potrà essere superiore a 80, salvo motivata e preventiva deroga da parte della Circoscrizione. La priorità per la partecipazione dovrà essere assegnata nel rispetto del seguente ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- titolari di posteggio fisso sul mercato più vicino all'area interessata dalla festa di via;</li> <li>- maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica;</li> <li>- maggiore anzianità dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica.</li> </ul> <p>5. Oltre agli esercenti il commercio possono partecipare per l'attività di vendita alla festa di via artigiani, produttori agricoli, operatori del proprio ingegno; quest'ultimi non concorrono al raggiungimento del numero di operatori su area pubblica previsti al comma 4.</p> <p>6. Alla festa di via possono partecipare anche fondazioni, associazioni, comitati ed enti senza scopo di lucro operativi sul territorio allo scopo di promuovere le proprie attività sociali.</p>
---	--

### **Articolo 8 - Aperture dei mercati**

1. L'apertura straordinaria del mercato che ricade nell'ambito territoriale oggetto della festa di via è consentita previa richiesta da parte della Commissione di mercato o della maggioranza degli operatori titolari di concessione sul mercato, solo nel caso in cui non risulti effettivamente costituita la Commissione.

2. I posteggi possono essere occupati esclusivamente dagli operatori titolari di concessione con posto fisso.

3. La composizione del mercato è quella del sabato, i posteggi non occupati possono essere assegnati agli altri operatori concessionari con concessione di posteggio sul mercato in altri giorni della settimana con ordine di priorità dal lunedì al venerdì.

4. La richiesta di apertura del mercato ordinario va presentata almeno venti giorni prima della festa di via.

5. Per consentire adeguata informazione sulle feste di via la programmazione va pubblicata sul sito internet della Città.

### **Articolo 9 - Centri commerciali naturali**

1. La Città promuove, di concerto con le Circoscrizioni territorialmente competenti, la trasformazione delle associazioni di via in Centri Commerciali Naturali così come definiti dalle disposizioni regionali, costituite anche solo in forma associativa, per la gestione in forma associata di servizi e di azioni di promozione e marketing.

2. La Città può sottoscrivere con i Centri Commerciali Naturali programmi unitari di promozione del territorio di riferimento anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

### **Articolo 8 - Aperture dei mercati**

1. L'apertura straordinaria del mercato che ricade nell'ambito territoriale oggetto della festa di via è consentita previa richiesta da parte della Commissione di mercato o della maggioranza degli operatori titolari di concessione sul mercato, solo nel caso in cui non risulti effettivamente costituita la Commissione.

2. I posteggi possono essere occupati esclusivamente dagli operatori titolari di concessione con posto fisso.

3. La composizione del mercato è quella del sabato, i posteggi non occupati possono essere assegnati agli altri operatori concessionari con concessione di posteggio sul mercato in altri giorni della settimana con ordine di priorità dal lunedì al venerdì.

4. La richiesta di apertura del mercato ordinario va presentata almeno venti giorni prima della festa di via.

5. Per consentire adeguata informazione sulle feste di via la programmazione va pubblicata sul sito internet della Città.

### **Articolo 9 - Centri commerciali naturali**

1. La Città promuove, di concerto con le Circoscrizioni territorialmente competenti, la trasformazione delle associazioni di via in Centri Commerciali Naturali così come definiti dalle disposizioni regionali, costituite anche solo in forma associativa, per la gestione in forma associata di servizi e di azioni di promozione e marketing.

2. La Città può sottoscrivere con i Centri Commerciali Naturali programmi unitari di promozione del territorio di riferimento anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Centro Commerciale Naturale può proporre alla Città dei Piani di Qualificazione Urbana (P.Q.U.), così come disciplinati dalla normativa regionale, che abbiano come scopo la riqualificazione e lo sviluppo del tessuto commerciale, il rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana.

4. Nell'ambito delle iniziative che possono essere promosse dai Centri Commerciali Naturali per la promozione del territorio vi possono rientrare la predisposizione di piani di marketing, la realizzazione di spazi per la gestione di servizi comuni a favore dei consumatori, iniziative di fidelizzazione della clientela attraverso la gestione di servizi comuni tra gli operatori aderenti all'iniziativa quali animazione ed assistenza ai bambini, assistenza post-vendita alla clientela, servizi carrelli per mercato e negozi, iniziative promozionali.

#### **Articolo 10 – Autorizzazioni**

1. Gli operatori commerciali su area pubblica dovranno essere in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica ed essere in possesso di regolare V.A.R.A. attestante la regolarità contributiva e fiscale ai sensi della normativa regionale in materia.

2. Il promotore della festa di via deve provvedere a richiedere ed ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste (ad esempio: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora, autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessioni di suolo pubblico, ecc.).

Il promotore della festa di via deve garantire il rispetto della normativa in vigore relativa alla somministrazione di alcolici sopra i 21 gradi ovvero concederla soltanto a chi è in possesso di

3. Il Centro Commerciale Naturale può proporre alla Città dei Piani di Qualificazione Urbana (P.Q.U.), così come disciplinati dalla normativa regionale, che abbiano come scopo la riqualificazione e lo sviluppo del tessuto commerciale, il rafforzamento dell'immagine, dell'identità urbana e della riqualificazione urbana.

4. Nell'ambito delle iniziative che possono essere promosse dai Centri Commerciali Naturali per la promozione del territorio vi possono rientrare la predisposizione di piani di marketing, la realizzazione di spazi per la gestione di servizi comuni a favore dei consumatori, iniziative di fidelizzazione della clientela attraverso la gestione di servizi comuni tra gli operatori aderenti all'iniziativa quali animazione ed assistenza ai bambini, assistenza post-vendita alla clientela, servizi carrelli per mercato e negozi, iniziative promozionali.

#### **Articolo 10 – Autorizzazioni**

1. Gli operatori commerciali su area pubblica dovranno essere in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica ed essere in possesso di regolare V.A.R.A. attestante la regolarità contributiva e fiscale ai sensi della normativa regionale in materia.

2. Il promotore della festa di via deve provvedere a richiedere ed ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste (ad esempio: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora, autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessioni di suolo pubblico, ecc.).

Il promotore della festa di via deve garantire il rispetto della normativa in vigore relativa alla somministrazione di alcolici sopra i 21 gradi ovvero concederla soltanto a chi è in possesso di

<p>regolare licenza di somministrazione in sede fissa e regolare comunicazione UTIF.</p> <p>3. Il promotore invia alla Circoscrizione elenco degli operatori commerciali su sede fissa con specifica sottoscrizione di impegno all'apertura.</p> <p>4. Il soggetto promotore trasmette allo sportello della Direzione Commercio e Attività Produttive ed alla competente Circoscrizione la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata entro 10 dieci giorni antecedenti la data della manifestazione.</p> <p>5. La Concessione di suolo pubblico rilasciata al promotore della festa di via richiama, tra le proprie prescrizioni, i contenuti vincolanti di cui al presente regolamento.</p> <p>6. La concessione di suolo pubblico deve essere rilasciata entro venti giorni antecedenti alla data di svolgimento della festa di via.</p>	<p>regolare licenza di somministrazione in sede fissa e regolare comunicazione UTIF.</p> <p>3. Il promotore invia alla Circoscrizione elenco degli operatori commerciali su sede fissa con specifica sottoscrizione di impegno all'apertura.</p> <p>4. Il soggetto promotore trasmette <del>allo al</del> <b>competente</b> sportello <b>comunale del Commercio della Direzione Commercio e Attività Produttive</b> ed alla competente Circoscrizione la modulistica in uso contenente le necessarie segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata <del>entro 10 dieci nei</del> <b>giorni antecedenti la data della manifestazione e comunque prima dell'inizio dell'attività oggetto di comunicazione o segnalazione.</b></p> <p>5. La Concessione di suolo pubblico rilasciata al promotore della festa di via richiama, tra le proprie prescrizioni, i contenuti vincolanti di cui al presente regolamento.</p> <p>6. La concessione di suolo pubblico deve essere rilasciata entro venti giorni antecedenti alla data di svolgimento della festa di via.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11 - Trasparenza nella gestione</b></p> <p>1. Le associazioni promotrici delle feste di via devono presentare alla Circoscrizione competente il conto consuntivo della festa di via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione delle entrate realizzate e delle spese effettuate e copia dei giustificativi.</p> <p>2. La Circoscrizione competente può chiedere delucidazioni all'associazione promotrice assegnando un termine per rispondere.</p> <p>3. La Circoscrizione conclude il procedimento di verifica entro 60 giorni dalla consegna della documentazione.</p> <p>4. L'eventuale utile di gestione va reinvestito in attività e/o opere utili alla rivitalizzazione ed alla promozione delle attività commerciali della</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 11 - Trasparenza nella gestione</b></p> <p>1. Le associazioni promotrici delle feste di via devono presentare alla Circoscrizione competente il conto consuntivo della festa di via entro 90 giorni dal suo svolgimento con <del>dettagliata</del> <b>rendicontazione</b> delle entrate realizzate e delle spese effettuate e copia dei giustificativi.</p> <p>2. La Circoscrizione competente può chiedere delucidazioni all'associazione promotrice assegnando un termine per rispondere.</p> <p>3. La Circoscrizione conclude il procedimento di verifica entro 60 giorni dalla consegna della documentazione.</p> <p>4. L'eventuale utile di gestione va reinvestito in attività e/o opere utili alla rivitalizzazione ed alla promozione delle attività commerciali della</p>

<p>via dandone comunicazione documentata alla Circoscrizione competente.</p> <p>5. Qualora la verifica si concluda accertando la mancata rispondenza del conto consuntivo alle disposizioni del presente regolamento il Presidente della Circoscrizione propone al Consiglio la revoca del riconoscimento dell'associazione.</p>	<p>via dandone comunicazione documentata alla Circoscrizione competente.</p> <p>5. Qualora la verifica si concluda accertando la mancata rispondenza del conto consuntivo alle disposizioni del presente regolamento il Presidente della Circoscrizione propone al Consiglio la revoca del riconoscimento dell'associazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12 – Sicurezza</b></p> <p>1. Il Presidente dell'associazione di via promotrice della festa di via o soggetto facente parte dell'associazione appositamente delegato deve assicurare la propria presenza per tutta la durata della manifestazione. Inoltre devono essere presenti almeno due addetti alla sicurezza adeguatamente formati.</p> <p>2. Il posizionamento dei banchi e delle attività della festa di via deve avvenire in modo da assicurare il passaggio in ogni momento di mezzi di soccorso e deve consentire l'agevole accesso ai passi carrai ed alle porte delle abitazioni da parte dei residenti.</p> <p>3. Le strutture e gli impianti di ogni genere utilizzati per la festa di via devono essere installati ed utilizzati in modo conforme alle normative vigenti sotto la diretta responsabilità e vigilanza del promotore.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12 – Sicurezza</b></p> <p>1. Il Presidente dell'associazione di via promotrice della festa di via o soggetto facente parte dell'associazione appositamente delegato deve assicurare la propria presenza per tutta la durata della manifestazione. Inoltre devono essere presenti almeno due addetti alla sicurezza adeguatamente formati.</p> <p>2. Il posizionamento dei banchi e delle attività della festa di via deve avvenire in modo da assicurare il passaggio in ogni momento di mezzi di soccorso e deve consentire l'agevole accesso ai passi carrai ed alle porte delle abitazioni da parte dei residenti.</p> <p>3. Le strutture e gli impianti di ogni genere utilizzati per la festa di via devono essere installati ed utilizzati in modo conforme alle normative vigenti sotto la diretta responsabilità e vigilanza del promotore.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13 – Controlli</b></p> <p>1. Gli organi della Circoscrizione valutano le proposte inerenti le feste di via di cui all'articolo 6 ed in caso di valutazione positiva approvano con deliberazione lo svolgimento della manifestazione da parte di una singola associazione di via.</p> <p>2. La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, con particolare riguardo al numero</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 13 – Controlli</b></p> <p>1. Gli organi della Circoscrizione valutano le proposte inerenti le feste di via di cui all'articolo 6 ed in caso di valutazione positiva approvano con deliberazione lo svolgimento della manifestazione da parte di una singola associazione di via.</p> <p>2. La Circoscrizione è tenuta ad attuare un sistema di controlli sul corretto svolgimento della manifestazione, anche in coordinamento con le Sezioni Territoriali del Corpo di Polizia Municipale, con particolare riguardo al numero</p>

<p>effettivo dei posteggi occupati su area pubblica, alla percentuale di esercizi pubblici ed operatori del commercio fisso aperti, alla presenza di offerta di carattere non commerciale, all'allestimento degli spazi ed al rispetto degli indicatori economici della proposta progettuale di cui all'articolo 6 del presente regolamento.</p> <p>3. Le Circoscrizioni pubblicano sullo spazio loro dedicato del sito internet della Città l'Albo delle associazioni di via e lo tengono costantemente aggiornato.</p> <p>4. In caso di mancato controllo da parte delle Circoscrizioni la Città può chiedere approfondimenti alla Circoscrizione interessata sui controlli effettuati riservandosi la facoltà di negare la presa d'atto di cui all'articolo 5 ad una successiva festa di via da parte della stessa associazione.</p>	<p>effettivo dei posteggi occupati su area pubblica, alla percentuale di esercizi pubblici ed operatori del commercio fisso aperti, alla presenza di offerta di carattere non commerciale, all'allestimento degli spazi ed al rispetto degli indicatori economici della proposta progettuale di cui all'articolo 6 del presente regolamento.</p> <p>3. Le Circoscrizioni pubblicano sullo spazio loro dedicato del sito internet della Città l'Albo delle associazioni di via e lo tengono costantemente aggiornato.</p> <p>4. In caso di mancato controllo da parte delle Circoscrizioni la Città può chiedere approfondimenti alla Circoscrizione interessata sui controlli effettuati riservandosi la facoltà di negare la presa d'atto di cui all'articolo 5 ad una successiva festa di via da parte della stessa associazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14 – Responsabilità</b></p> <p>1. Gli organizzatori della festa di via sono direttamente responsabili civilmente e penalmente di ogni danno causato a persone o cose a causa dello svolgimento delle attività di cui alla manifestazione stessa, restando a loro carico qualsiasi risarcimento senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale. A tal fine è fatto loro obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.</p> <p>2. La Circoscrizione può subordinare l'approvazione della festa di via al versamento di idonea cauzione.</p> <p>3. Gli organizzatori delle feste di via sono tenuti ad effettuare la pulizia dell'area ed a raccogliere i rifiuti prodotti secondo le vigenti norme sulla raccolta differenziata.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14 – Responsabilità</b></p> <p>1. Gli organizzatori della festa di via sono direttamente responsabili civilmente e penalmente di ogni danno causato a persone o cose a causa dello svolgimento delle attività di cui alla manifestazione stessa, restando a loro carico qualsiasi risarcimento senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale. A tal fine è fatto loro obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.</p> <p><del>2. La Circoscrizione può subordinare l'approvazione della festa di via al versamento di idonea cauzione.</del></p> <p>2. Gli organizzatori delle feste di via sono tenuti ad effettuare la pulizia dell'area ed a raccogliere i rifiuti prodotti secondo le vigenti norme sulla raccolta differenziata.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15 - Incentivi e sanzioni</b></p> <p>1. Ogni Circoscrizione, a seguito delle attività di controllo di cui all'articolo 13, può richiedere</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 15 - Incentivi e Sanzioni</b></p> <p><del>1. Ogni Circoscrizione, a seguito delle attività di controllo di cui all'articolo 13, può</del></p>

<p>alla Giunta Comunale l'autorizzazione a concedere una ulteriore festa di via rispetto al limite di cui all'articolo 5 per quelle associazioni che si sono distinte per la particolare qualità della manifestazione con particolare riferimento agli allestimenti, alla presenza di offerta culturale, all'assunzione di iniziative di solidarietà e di promozione del territorio.</p> <p>2. La Giunta Comunale, in caso di riscontro positivo alla richiesta, approva la manifestazione aggiuntiva con propria deliberazione.</p> <p>3. Le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>4. Il Corpo di Polizia Municipale assicura il rispetto delle norme in materia di commercio su area pubblica, con particolare riferimento al contrasto all'abusivismo commerciale ed alla contraffazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 16 - Norma transitoria</b></p> <p>1. Le associazioni di via si adeguano ai requisiti di cui all'articolo 2 a partire dalla entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le Associazioni di via riconosciute dalle Circoscrizioni attraverso iscrizioni in apposito Albo prima di tale data.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 17 - Modifiche procedurali</b></p> <p>1. Le modifiche al presente regolamento, che rivestano carattere di adeguamento normativo o di tipo procedurale, sono assunte dalla Giunta Comunale.</p>	<p><del>richiedere alla Giunta Comunale l'autorizzazione a concedere una ulteriore festa di via rispetto al limite di cui all'articolo 5 per quelle associazioni che si sono distinte per la particolare qualità della manifestazione con particolare riferimento agli allestimenti, alla presenza di offerta culturale, all'assunzione di iniziative di solidarietà e di promozione del territorio.</del></p> <p><del>2. La Giunta Comunale, in caso di riscontro positivo alla richiesta, approva la manifestazione aggiuntiva con propria deliberazione.</del></p> <p>1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 80,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>2. Il Corpo di Polizia Municipale assicura il rispetto delle norme in materia di commercio su area pubblica, con particolare riferimento al contrasto all'abusivismo commerciale ed alla contraffazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 16 - Norma transitoria</b></p> <p>1. Le associazioni di via si adeguano ai requisiti di cui all'articolo 2 a partire dalla entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve le Associazioni di via riconosciute dalle Circoscrizioni attraverso iscrizioni in apposito Albo prima di tale data.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 17 - Modifiche procedurali</b></p> <p>1. Le modifiche al presente regolamento, che rivestano carattere di adeguamento normativo o di tipo procedurale, sono assunte dalla Giunta Comunale.</p>
--	---

ALLEGATO n. 2  
(All. 2 alla Circolare prot. 16298 del 19/12/2012)

**CITTA' DI TORINO**

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO  
AREA COMMERCIO  
SERVIZIO AREE PUBBLICHE**

**OGGETTO: PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE FESTE DI VIA N. 366. APPROVAZIONE.**

**Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.**

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 – Prot. 13884.

Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 – Prot. 16298.

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012-45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.

Torino, 04/06/2021

La Dirigente  
Dott.ssa Valeria Marziali